

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11256-2011 proposto da:

CLIENTE DEBITORE

- ricorrente -

Contro

BANCA

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5166/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2010, R.G.N. 1253/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il **CLIENTE DEBITORE** impugnò la sentenza del tribunale di Roma del 10.9.2003 che, decidendo sull'opposizione all'esecuzione dallo stessa proposta nei confronti della **BANCA** e dell'aggiudicataria del bene immobile oggetto della vendita con incanto, aveva rigettato l'opposizione.

Ad eguale conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza del 9.12.2010, rigettò l'impugnazione.

Il **CLIENTE BEDITORE** ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso la **BANCA** e l'aggiudicataria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 568, 586, 15 e 618 c.p.c..

Il motivo non è fondato.

Anche al di là della considerazione per la quale la determinazione del valore degli immobili pignorati ai sensi dell'art. 568 c.p.c., rientra nei poteri esclusivi del giudice dell'esecuzione e che il valore dell'immobile pignorato può essere determinato dal giudice, ai sensi dell'art. 568 c.p.c., u.c., anche che con l'ausilio di un esperto (la cui nomina è un atto preparatorio), vai la pena di osservare che sulla validità della ordinanza di vendita all'incanto dell'immobile pignorato non avrebbe inciso neppure la circostanza - se ricorrente - che il prezzo base fosse stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato.

E ciò per l'evidente ragione che il prezzo base fissato con riferimento alla stima effettuata dal consulente tecnico d'ufficio rappresentata un semplice dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti (Cass. 31.3.2008 n. 8304; Cass. 6.10.1998 n. 9908).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 C.C., L. n. 108 del 1996, artt. 1, 2, 3 e 4.

Il motivo non è fondato.

Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D. Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117 e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non sono retroattive.

Pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia ex nunc, rilevabile solo su eccezione di parte, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme ed il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente (Cass. 14.3.2013 n. 6550).

Infatti la D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, secondo cui la natura usuraria dei tassi di interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione, non trova applicazione ai rapporti già esauriti prima della successiva entrata in vigore della suddetta legge n. 108 del 1996, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza successiva di una controversia sulle ragioni di credito di una delle parti (Cass. 13.5.2010 n. 11632).

Principii puntualmente applicati dalla Corte di merito che ha correttamente rilevato che si trattava di un mutuo costituito nel 1989, " quindi prima dell'entrata in vigore della legge antiusura emanata nel 1996", aggiungendo che "Il tasso indicato dalla stessa appellante nella misura del 13% a quella data non poteva ritenersi usurario. Del resto l'omesso pagamento delle rate era avvenuto sin dal 1992 quando è stato notificato l'atto di precetto. Il rapporto si era pertanto esaurito quando è stata emessa la L. n. 108 del 1996 e a maggior ragione quando è stata emanata quella n. 24/2001 che ha prevista la rinegoziazione dei mutui a tasso fisso per le rate successive a quella data".

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e D.L. n. 342 del 1999, art. 25.

Il motivo non è fondato. La censura è generica, posto che, nei precedenti gradi di giudizio, l'attuale ricorrente non ha fornito alcuna indicazione o conferma dell'asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Non si pone, pertanto, un problema di valutazione o meno dell'applicabilità delle norme in questione.

Conclusivamente il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle resistenti, sono poste a carico della ricorrente.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di ciascuna delle resistenti, in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015

EX PARTE CREDITORIS

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***